



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino
Servizio Welfare, Coesione sociale e Partecipazione

Allegato C2)

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE, EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

1. Termine e modalità di presentazione della rendicontazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato, le associazioni, le organizzazioni e le reti beneficiarie sono tenute a presentare all'Ufficio Welfare del Comune di Nichelino, entro il termine massimo del 30 aprile 2027, la rendicontazione delle attività realizzate nel corso dell'anno 2026, mediante compilazione dell'apposito modello di rendicontazione (Allegato C), debitamente sottoscritto dal Presidente o dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

La rendicontazione dovrà comprendere la seguente documentazione:

- a) **relazione conclusiva dettagliata** sullo svolgimento dell'attività ordinaria annuale o del progetto finanziato, sottoscritta dal Presidente o dal Legale rappresentante, contenente la descrizione delle attività effettivamente realizzate, dei risultati conseguiti e delle eventuali variazioni rispetto a quanto inizialmente previsto;
- b) **rendiconto economico consuntivo**, recante il dettaglio delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente conseguite per la realizzazione dell'attività o del progetto (comprese le quote di partecipazione, gli eventuali contributi di altri enti pubblici o soggetti privati e le altre forme di finanziamento ricevute)
- c) **elenco analitico delle spese sostenute**, articolato per singole voci di spesa e correlato alle voci del preventivo economico presentato in sede di domanda. Eventuali scostamenti rispetto al preventivo dovranno essere adeguatamente motivati nella relazione conclusiva;
- d) **copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute**, conforme all'originale e fiscalmente regolare, per l'intero ammontare delle spese rendicontate relative all'attività o al progetto, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Requisiti della documentazione giustificativa delle spese.

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute, direttamente connesse alla realizzazione dell'attività o del progetto finanziato, coerenti con le voci di spesa ammesse e adeguatamente documentate.

La documentazione giustificativa dovrà:

- essere conforme alla normativa fiscale e contabile applicabile;
- riferirsi al periodo di realizzazione dell'attività o del progetto finanziato;
- consentire di identificare il soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura del bene o del servizio acquistato e il relativo importo;
- permettere di verificare la pertinenza della spesa rispetto alle attività ammesse a contributo;
- essere intestata al soggetto beneficiario del contributo, salvo quanto previsto per le organizzazioni in rete.

A titolo esemplificativo, sono ammesse fatture debitamente quietanzate, note di pagamento quietanzate, parcelle quietanzate, ricevute, documentazione relativa a utenze e bollettazioni, modelli F24, documenti commerciali e altri documenti fiscalmente validi e idonei a comprovare le spese sostenute.

I documenti commerciali relativi all'acquisto di beni e materiali dovranno riportare una descrizione sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione dei prodotti acquistati e la verifica della loro pertinenza rispetto all'attività finanziata. Qualora la descrizione riportata nel documento non sia sufficiente, dovrà essere fornita documentazione integrativa idonea a dimostrare la natura e la destinazione dell'acquisto.

Qualora sia prevista una compartecipazione economica dei destinatari delle attività o del progetto alle spese sostenute dall'associazione, tale circostanza dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di contributo, indicando le modalità di partecipazione e i relativi importi previsti. In sede di rendicontazione, l'associazione richiedente contributo dovrà indicare le quote di partecipazione a carico dei destinatari delle attività e le risorse proprie messe a disposizione dall'associazione, nonché gli eventuali contributi di altri enti pubblici o soggetti privati e le ulteriori fonti di finanziamento, al fine di determinare il contributo richiesto a copertura della differenza tra il costo complessivo dell'attività e le risorse già disponibili o apportate da altri enti/soggetti finanziatori e dai partecipanti.

Non sono ammesse a rendicontazione spese non documentate o non adeguatamente documentabili, non pertinenti all'attività finanziata oppure prive dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Documentazione relativa a spese non direttamente riconducibili al beneficiario.

Le spese documentate mediante giustificativi non direttamente riconducibili all'associazione quali documenti commerciali, ricariche telefoniche e altri documenti analoghi, dovranno essere corredate da una dichiarazione su carta intestata dell'associazione beneficiaria, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto che ha materialmente sostenuto la spesa.

La dichiarazione dovrà indicare:

- la natura e la finalità della spesa specificando il bene o il servizio acquistato e la relativa destinazione;
- il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa qualora diverso dall'associazione beneficiaria del contributo;
- la correlazione della spesa con l'attività o il progetto finanziato evidenziandone la pertinenza rispetto alle iniziative approvate
- l'avvenuto rimborso al soggetto anticipatario con indicazione del relativo importo.

La dichiarazione integrativa ha esclusivamente la funzione di chiarire le circostanze relative alla spesa e non sostituisce il documento giustificativo della stessa (ad esempio, fattura, ricevuta o scontrino).

4. Rendicontazione delle attività realizzate in rete.

Nel caso di attività o progetti presentati da un'organizzazione in rete, la documentazione contabile potrà essere intestata al soggetto capofila e/o ai soggetti partner, in relazione alle rispettive attività di competenza e secondo quanto previsto dall'assetto organizzativo della rete e dalla domanda ammessa a contributo.

La rendicontazione dovrà consentire di ricondurre ciascuna spesa all'attività svolta dal soggetto interessato e di verificare l'assenza di duplicazioni nella rendicontazione delle medesime spese.

5. Limiti del contributo e determinazione dell'importo erogabile.

Il contributo è determinato in sede di concessione sulla base del preventivo delle spese, nella misura massima del 90% della spesa preventivata.

La percentuale di finanziamento effettivamente riconosciuta in sede di concessione può essere ridotta rispetto alla misura massima del 90%, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e al numero delle istanze ammesse a contributo. La percentuale di finanziamento viene ridotta proporzionalmente e nella stessa misura per tutte le associazioni ammesse a contributo.

Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione e verifica della rendicontazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate.

Qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo è ridotto proporzionalmente, applicando la percentuale di finanziamento riconosciuta in sede di concessione alle spese ammissibili effettivamente rendicontate. L'importo liquidato non può comunque superare il contributo concesso né il disavanzo effettivo dell'iniziativa, determinato al netto delle ulteriori entrate.

6. Vincolo di destinazione del contributo.

Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione dell'attività o del progetto ammesso a finanziamento e non potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle indicate nella domanda e nella relazione progettuale approvata.

Le spese rendicontate dovranno pertanto riferirsi esclusivamente all'attività ordinaria o al progetto oggetto di contributo, secondo la tipologia per la quale è stata presentata l'istanza.

L'eventuale mancata realizzazione, totale o parziale, delle attività previste, così come la realizzazione delle stesse in tempi o con modalità sostanzialmente difformi rispetto a quanto dichiarato nella domanda ammessa a finanziamento, potrà comportare la rideterminazione, la riduzione o la revoca totale o parziale del contributo, in relazione alla gravità e alla rilevanza delle difformità riscontrate.

7. Rimborsi delle spese sostenute dai volontari.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dai volontari per lo svolgimento delle attività oggetto del contributo, purché pertinenti all'iniziativa finanziata e conformi alle disposizioni normative vigenti e alle regole di rendicontazione previste dal presente bando. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese devono essere documentate mediante idonei giustificativi, quali fatture, ricevute, scontrini o altra documentazione comprovante l'effettivo sostenimento della spesa e il relativo importo.

In alternativa alla documentazione dei singoli giustificativi, per gli enti del Terzo settore è ammesso il rimborso mediante autocertificazione del volontario (resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In tal caso, il rimborso non può superare 10 euro giornalieri e 150 euro mensili per ciascun volontario e deve riguardare tipologie di spesa e attività di volontariato preventivamente individuate con deliberazione dell'organo sociale competente. *Si ricorda che tali limiti (10 euro giornalieri e 150 euro mensili) si applicano esclusivamente ai rimborsi effettuati mediante autocertificazione e non ai rimborsi delle spese comprovate da idonea documentazione giustificativa.*

In ogni caso, le spese devono essere effettivamente sostenute, strettamente connesse all'attività finanziata e non già rimborsate da altri soggetti. L'ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della documentazione presentata e al rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal presente bando.

8. Incarichi professionali.

Gli eventuali incarichi professionali devono essere strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione dell'attività o del progetto e non possono costituire l'attività esclusiva dell'associazione.

In caso di impiego di personale retribuito o di conferimento di incarichi professionali, l'associazione dovrà presentare, ai fini della rendicontazione, la seguente documentazione giustificativa, in relazione alla tipologia di rapporto instaurato:

- lavoro subordinato: contratto di lavoro, cedolini paga, documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni e degli eventuali oneri previdenziali e fiscali;
- prestazioni di lavoro autonomo professionale: lettera di incarico o contratto, fattura o parcella e documentazione attestante il pagamento;
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale: lettera di incarico o contratto, ricevuta per prestazione occasionale con indicazione dell'eventuale ritenuta d'acconto e documentazione attestante il pagamento, nonché le ricevute dei versamenti fiscali eventualmente dovuti.

La documentazione dovrà consentire di verificare l'effettivo sostenimento della spesa e la sua diretta attinenza all'attività o al progetto finanziato.

9. Integrazioni documentali e controlli.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario integrazioni documentali, chiarimenti o precisazioni in merito alla rendicontazione presentata, nonché ulteriori informazioni utili a verificare la corretta realizzazione dell'attività o del progetto e l'ammissibilità delle spese dichiarate.

Il beneficiario è tenuto a fornire la documentazione e i chiarimenti richiesti entro il termine indicato dall'Amministrazione. L'eventuale mancata presentazione delle integrazioni richieste potrà comportare la non ammissione delle spese non adeguatamente documentate e la conseguente rideterminazione del contributo.

10. Decadenza dal diritto al contributo.

La mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 1, salvo eventuale proroga formalmente autorizzata dall'Amministrazione comunale, comporta la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo.

La decadenza, la revoca totale o parziale o la rideterminazione del contributo potranno inoltre essere disposte, secondo la disciplina applicabile e previa valutazione delle circostanze del caso, in presenza di dichiarazioni non veritiere, mancata realizzazione dell'attività o del progetto, utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle ammesse, irregolarità sostanziali nella rendicontazione o impossibilità di verificare le spese dichiarate.